

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (EU) 2015/2078 del 18 novembre 2015 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'ucraina

### **Apertura e gestione dei contingenti tariffari**

1 Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione, a decorrere dal 2016, dei contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2 Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

3 Il contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 è gestito secondo il metodo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e attraverso l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli d'importazione in una seconda fase.

4 Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE)

n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

#### *Articolo 2*

### **Periodo contingente**

Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingente annuale e per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 25 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) 25 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) 25 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- d) 25 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

#### *Articolo 3*

### **Domande di diritti d'importazione e attribuzione di diritti d'importazione**

1 Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

2 All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 35 EUR/100 kg.

3 Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingente, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Una società sorta dalla fusione d'impresе ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.

4 Il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2 non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dall'autorità competente.

5 Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le

domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

6 I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.

7 Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti d'importazione inferiore a quelli

oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

8. I diritti d'importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 31 dicembre di ciascun periodo contingente. I diritti d'importazione non sono trasferibili.

#### *Articolo 4*

### **Domande di titolo d'importazione e attribuzione di titoli d'importazione**

1 L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2 Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è rispettato.

3 Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4 All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. Il rilascio di ciascun titolo d'importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita per tali diritti.

5 I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.

6 La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.

7 Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

- a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
- b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.

8 Il titolo d'importazione specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.

9 A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità del titolo d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingente.

## Articolo 5

### Comunicazione alla Commissione

1 In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati: a) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo; b) entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

2 Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingente in questione.

3 Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

## Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 22-11-2015 (terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

### ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Periodo d'importazione	Quantitativo in tonnellate (peso netto)	Dazio applicabile (EUR/t)
-----------------	-----------	--------------	------------------------	-----------------------------------------	---------------------------

09.4273	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20	Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Dal 2021	16 000 16 800 17 600 18 400 19 200 20 000	0
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---

0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex 0207 60 21 (1) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21				
09.4274	0207 12	Carni e frattaglie commestibili di volatili, intere, congelate		20 000	0

<sup>1</sup>  
( ) Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.

## ALLEGATO II Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo

### 7, lettera b)

— *in italiano*: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

OMESSE LE DICITURE NELLE ALTRE LINGUE